



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA**  
**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale).

n. 35 del 12-11-2012

Oggetto : "Liberalizzazione servizio di trasporto funebre ex DPR 285/90. Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto funebre."

L'anno duemiladodici il giorno 12 del mese di novembre alle ore 16 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Commissione straordinaria nominata con D.P.R. del 30/07/2012 composta dai seguenti sigg:

|        |                          |             | PRESENTE | ASSENTE |
|--------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 1      | Dott.ssa ESTHER MAMMANO  | PRESIDENTE  | X        |         |
| 2      | Dott.ssa NATALIA RUGGERI | COMMISSARIO | X        |         |
| 3      | Dott. SALVATORE MALLEMI  | COMMISSARIO | X        |         |
| TOTALE |                          |             | 3        | /       |

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

.....

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott. A. SEI ANNA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

\*\*\*\*\*

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

"**Liberalizzazione servizio di trasporto funebre ex DPR 285/90. Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto funebre.**".

" che si allega a parte integrante e sostanziale della presente.

Ritenuto doverla approvare.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, nel testo allegato e che si riporta integralmente:

1. **Stabilire** che dal 01/12/2012 il servizio di trasporto funebre a pagamento non sarà più soggetto a regime di privativa ma liberalizzato, dando atto che verrà svolto, in regime di concorrenza, esclusivamente dalle imprese di onoranze funebri autorizzate dal Comune, in possesso dei requisiti di legge e per le motivazioni suesposte.
2. **Dare atto** che ogni trasporto funebre sia all'interno del Comune che all'esterno deve essere autorizzato, in quanto l'esercente tale attività, ai sensi del paragrafo 5 della circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n°24, è da qualificarsi un incaricato di pubblico servizio.
3. **Prendere atto** e approvare in ogni loro parte il "Disciplinare del servizio di trasporto funebre" che consta di n. 18 articoli, con allegato lo schema di domanda-tipo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale e la "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre", tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. **Demandare** alla giunta Municipale:
  - la determinazione di un diritto fisso a favore dell'ente, **ex art.19 del DPR 285/90**, quale costo amministrativo di autorizzazione al trasporto;
  - la determinazione delle tariffe massime, **ex art.16 del DPR 285/90**, quale corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, applicabili dalle imprese esercenti tale attività.
5. **Demandare** al Sindaco e alla Giunta Municipale l'adozione di ogni iniziativa utile, affinché, nell'interesse generale sia assicurata agli utenti la vigilanza sulle qualità delle prestazioni fornite dalle ditte di trasporto funebre debitamente autorizzate, nonché la corretta informazione sul livello generale delle relative tariffe e servizi, e l'osservanza delle vigenti norme di Polizia mortuaria."



# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**OGGETTO:** Liberalizzazione servizio di trasporto funebre ex DPR 285/90. Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto funebre.

## TESTO DELLA PROPOSTA

### **PREMESSO:**

-che a tutt'oggi la materia dei trasporti funebri è uniformata in questo comune alla disciplina contenuta nelle disposizioni di cui al Regio Decreto n° 2578 del 1925 e nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285;

-che il servizio di trasporto funebre è gestito dal Comune, con diritto di privativa mediante affidamento in concessione ad impresa locale;

**CONSIDERATO** che la materia nel frattempo, è stata oggetto di una profonda revisione interpretativa ad opera sia di numerose pronunce giurisprudenziali da parte di alcuni TAR e' successivamente, dal Consiglio di Stato Sez. V sentenza n° 7899 del 9/12/2004 sia da parte dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato, la quale in merito al regime di privativa ha rilevato che non vi siano ragioni che giustifichino la possibilità per i comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusiva prevista dal R.D. 2578/1925 è che, anzi, l'adozione di tale sistema è suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali;

**RILEVATO**, inoltre, che anche la Corte di Cassazione – Sez. I, con. Sentenza n° 11726 del 06/06/2005 si è espressa in maniera inequivocabile sull'abrogazione dell'art. 1, punto 8 del R.D. 15 ottobre 1925 n° 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, ribadendo l'incompatibilità della precedente disciplina con l'art. 22 della legge n° 142 dell'08/06/1990, il quale prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai comuni siano stabiliti dalla legge e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libera concorrenza;

**DATO ATTO**, pertanto che con l'introduzione della legge n°142/90, recante l'ordinamento delle autonomie locali la legislazione in materia di esclusiva o risultata innovata, tanto che ai sensi dell'art' 22 "i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alla Province. sono stabiliti dalla legge" e, quindi, la riserva in privativa da parte del comune di servizi pubblici deve trovare un fondamento normativo in una espressa disposizione di legge, cui viene demandato il compito di determinare quali siano i servizi che il Comune può riservare alla propria esclusiva;

-che l'art.64, della citata legge, prevede che con effetto dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono abrogati tutte le altre disposizioni con essa incompatibili", disposizione di seguito riproposta dall'art.112 del T. U. n° 267/ 2000;

### **RILEVATO:**

-che tra i servizi che la legge espressamente prevede possano essere gestiti in via esclusiva dai Comuni non appaiono rientrare i trasporti funebri;

-che anche nello schema di disegno di legge recante "Disciplina delle attività in materia funeraria" all'esame del parlamento il trasporto funebre è qualificato [art.10] "attività libero-imprenditoriale";

**RITENUTO** di doversi uniformare a tale linea interpretativa;

**ATTESO**, pertanto, che il fondamento del diritto di privativa in ordine alla gestione del servizio di trasporto funebre in capo al Comune risulta ampiamente superato, in modo che si rende opportuno che tale servizio venga svolto dalla imprese di onoranze funebri che dispongano di, mezzi, organizzazione e personale adeguati, restando sottoposto, quale pubblico servizio, alla vigilanza, regolamentazione ed autorizzazione dal Comune ;

## **EVIDENZIATO:**

-che il Comune, a copertura dei costi sostenuti in relazione ai servizi istituzionali prestati, può esigere il versamento di un diritto fisso per l'autorizzazione ai trasporti funebri a pagamento eseguiti dalle imprese autorizzate nell'ambito del territorio comunale o diretti verso altri comuni o stati;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prevedere un diritto fisso inteso come autorizzazione al trasporto funebre a pagamento;

**CONSIDERATA** la competenza del Comune nello stabilire la tariffa ex art.16, comma 1, del DPR n°285/90, e nel determinare le tariffe massime, diversificate secondo le varie tipologie di trasporto, quale corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, applicabili dagli esercenti tale attività, in quanto gli stessi, ai sensi del paragrafo 5 della circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n° 24, sono da qualificarsi incaricati di pubblico servizio;

**RILEVATA** la necessita di stabilire una disciplina specifica per la materia, con rinuncia da parte del Comune al diritto di privativa a decorrere dal 01/12/2012

**VISTO** il "Disciplinare del servizio di trasporto funebre" che consta di n. 18 articoli, con allegato lo schema di domanda tipo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale, nonché la richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla loro approvazione;

## **VISTI:**

-il R.D. 2578/1925;

-il D.P.R. 285/1990;

-1a L.142/1990;

-il T.U.EE.LL, vigente;

## **PROPONE**

**Stabilire** che dal 01/12/2012 il servizio di trasporto funebre a pagamento non sarà più soggetto a regime di privativa ma liberalizzato, dando atto che verrà svolto, in regime di concorrenza, esclusivamente dalle imprese di onoranze funebri autorizzate dal Comune, in possesso dei requisiti di legge e per le motivazioni suesposte.

**Dare atto** che ogni trasporto funebre sia all'interno del Comune che all'esterno deve essere autorizzato, in quanto l'esercente tale attività, ai sensi del paragrafo 5 della circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n°24, è da qualificarsi un incaricato di pubblico servizio.

**Prendere atto** e approvare in ogni loro parte il "Disciplinare del servizio di trasporto funebre" che consta di n. 18 articoli, con allegato lo schema di domanda-tipo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale e la "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre", tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Demandare** alla giunta Municipale:


- la determinazione di un diritto fisso a favore dell'ente, ex art.19 del DPR 285/90, quale costo amministrativo di autorizzazione al trasporto;
- la determinazione delle tariffe massime, ex art.16 del DPR 285/90, quale corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, applicabili dalle imprese esercenti tale attività.

**Demandare** al Sindaco e alla Giunta Municipale l'adozione di ogni iniziativa utile, affinché, nell'interesse generale sia assicurata agli utenti la vigilanza sulle qualità delle prestazioni fornite dalle ditte di trasporto funebre debitamente autorizzate, nonché' la corretta informazione sul livello generale delle relative tariffe e servizi, e l'osservanza delle vigenti norme di Polizia mortuaria."

Il Proponente



Il responsabile dell'istruttoria  
dott. Gaspare Manzo



DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 35 del 12.11.2012

Deliberazione avente per oggetto:

**"Liberalizzazione servizio di trasporto funebre ex DPR 285/90. Approvazione regolamento comunale per il servizio di trasporto funebre."**

UFFICIO PROPONENTE : SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

RESP. PROCEDIMENTO  
(dott. Gaspare Manzo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Gaspare Manzo, nella sua qualità di responsabile del settore "Servizi Demografici e Statistici", ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità Tecnica della deliberazione

Campobello di Mazara li 12/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Capo-Settore  
(dott. Gaspare Manzo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Pietro Pantaleo, responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO** in ordine alla regolarità contabile (per i motivi di seguito evidenziati):.....

e si attesta, e altresì, copertura finanziaria \_\_\_\_\_

Campobello di Mazara li 12/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Pietro Pantaleo)



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO  
DI TRASPORTO  
FUNEBRE**

CAPO I  
CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 1  
(Definizione di trasporto funebre)

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. E' un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

Il trasporto funebre e disciplinato dal Capo IV del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R.10/09/1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle norme disciplinari che seguono.

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla chiesa fino al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento al luogo del seppellimento, comprensivo di ogni sosta e/o passaggio intermedio (funerale, esequie funebri) , nonché lo scarico e la consegna al personale cimiteriale, o in caso di trasporto fuori comune o all'estero anche il trasporto presso scalo ferroviario o aeroporto.

L'ASP vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 2  
(Attività funebre)

Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere e funzioni di verifiche preventive di trasporto.

L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs.81/2008 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per svolgere l'attività di trasporto funebre a pagamento gli esercenti tale attività devono essere autorizzati dal Comune presentando la domanda in bollo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre, a rinnovo triennale, e, per ogni singolo trasporto, la " richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre " in bollo, secondo i modelli-tipo allegati al presente disciplinare.

ART. 3  
(Esercizio del trasporto funebre e attività funebre)

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Le imprese funebri che operino sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbiano la sede, esercitano la loro attività secondo le prescrizioni operative del presente disciplinare.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio.

**ART.4**  
(Disciplina dell'attività di trasporto funebre)

Il Sindaco o il funzionario cui fa capo il servizio disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi e relative modalità;
- b) orari del cimitero;
- c) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
- d) sospensione dell'attività funeraria, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.

**ART. 5**  
(Trasporti funebri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:

- a) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.P.;
- b) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- c) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario;

**ART. 6**  
(Altri trasporti funebri)

Tutti gli altri trasporti funebri sono effettuati da imprese autorizzate operanti nel settore e dagli altri soggetti previsti dalla legge (autorità militari, confraternite,..... ..).

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Capo II art.7 del presente disciplinare.

**CAPO II**  
**AUTORIZZAZIONI E REQUISITI**

**ART. 7**  
(Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento)

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/06/1931, n.773
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'A. S. P. ;
- d) capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;



e) la dotazione di personale dipendente tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi della Legge 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, di cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate;

f) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;

g) operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'impresa esercente il trasporto può in casi eccezionali avvalersi della disponibilità di mezzi e di personale forniti da terzi (imprese di servizio) ad integrazione dei propri, purché dotati delle caratteristiche richieste, e tenuti in solido con l'impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti;

h) l'assenza a carico del titolare o legale rappresentante di:

-sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

-procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n°267;

-misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L.3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

-misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

\_misure di prevenzione disposte ai sensi della L.31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;

-sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

-contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

-interdizione di cui all'articolo 32 ter e 32 quater del codice penale;

-incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale;

i) possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose;

Tale documentazione deve essere prodotta o autocertificata nella domanda in bollo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale dalla data di presentazione.

L'ufficio comunale preposto verificherà la permanenza nel tempo del possesso dei requisiti richiesti.

L'autorizzazione al servizio di trasporto funebre non è necessaria per:

-salme provenienti da altro comune per cui è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma;

-salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione militare;

-feti e prodotti abortivi, nati morti, resti mortali assimilabili alle urne cinerarie.

Il singolo trasporto funebre dovrà essere autorizzato dall'ufficio preposto mediante presentazione di apposita richiesta in bollo secondo schema -tipo allegato al presente disciplinare, da consegnare al personale cimiteriale.

## ART. 8

(Revoca dell'autorizzazione e trasporto senza autorizzazione)

La concessione dell'autorizzazione al trasporto funebre comporta per le imprese richiedenti

l'accettazione delle norme del presente disciplinare che regola i requisiti e modalità di svolgimento del servizio.

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione Sono i seguenti:

- irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- mancata ed insufficiente garanzia del servizio;
- inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente disciplinare in caso di trasporto funebre senza autorizzazione, si incorre nelle violazioni e nelle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. 285/1990 e T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, come modificato dal D. Lgs 22 maggio 1999 n° 196.

#### ART. 9

(Doveri professionali dell'impresa)

E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'utente sui relativi prezzi da essa praticati e sulle tariffe comunali;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) dare massima trasparenza e visibilità alla comunicazione del tariffario in vigore, in ogni sede in cui eserciti l'organizzazione dei trasporti.

#### ART. 10

(Modalità di trasporto)

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.

A richiesta dei parenti del defunto la salma deve essere portata alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le auto funebri e i cortei devono rispettare le norme del codice della strada ed evitare intralci alla circolazione.

Il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre alla chiesa o al luogo di commemorazione seguirà a passo d'uomo, qualora venga eseguito a piedi, il percorso più breve; nel caso di onoranze o commemorazioni particolari, i percorsi e le modalità, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite con provvedimento del Sindaco.

#### ART.11

(Auto-funebre)

L'auto-funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'ispettorato della Motorizzazione civile.

L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

L'auto-funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

La dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza.

## CAPO III TARIFFE

### ART. 12

(Tariffe del trasporto funebre a pagamento)

I trasporti funebri a pagamento per persone decedute nel territorio comunale sono soggetti al versamento di una tariffa, quale corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, determinata nel suo valore massimo ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n°285/90 dalla Giunta Municipale.

Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell' ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o uguali al massimo.

La tariffa dovrà essere applicata in modo trasparente e dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale o di commemorazione civile.

Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.

A tale scopo utilizzeranno bollettari con l'indicazione a parte della quota "trasporto funebre" le cui matrici dovranno essere conservati e tenuti a disposizione per ogni controllo e verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Gli esercenti attività di trasporto funebre non potranno in alcun modo derogare dalle tariffe e dalle condizioni del presente disciplinare.

### ART.13

(Diritti fissi)

I trasporti a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri comuni o all'estero, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso a copertura dei costi sostenuti in relazione ai servizi istituzionali collegati ai trasporti, ai sensi dell'art' 19 comma 2 del D.P.R. 285/90, determinato dalla Giunta municipale'

Il versamento del diritto fisso avverrà a mezzo bollettino di c/c postale n° 12495917 all'atto della presentazione della "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre".

Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate su disposizione della autorità giudiziaria e non, né per i trasporti di ceneri umane, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili, per il trasporto di salme eseguiti dalle amministrazioni militari ed ogni altra ipotesi prevista da leggi o regolamenti in materia'

### ART. 14

(Responsabilità e assicurazioni)

L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio di trasporto funebre.

L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.

L'amministrazione comunale si declina da ogni responsabilità al riguardo.

### ART. 15

(Vigilanza e coordinamento)

L'amministrazione comunale esercita funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e

l'ordinato accesso al cimitero cittadino,garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al cimitero.

**ART. 16**  
(Controlli igienico-sanitari)

I trasporti di salme di cui a DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda sanitaria Locale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa vigente.

**ART. 17**  
(Sanzioni per violazione di norme di legge e del disciplinare)

Qualora ufficio preposto rilevasse violazioni alle norme del presente disciplinare o ad altre normative di leggi o regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potrà sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre assegnando un termine di 20 gg. per regolarizzare la propria posizione, segnalando eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti.

**ART. 18**  
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia a leggi e regolamenti vigenti ed in particolare a D.P.R. 285/1990, al Regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché a tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia.

Indice:

## CAPO I

### CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

- ART. 1 (Definizione di trasporto funebre)
- ART. 2 (Attività funebre)
- ART. 3 (Esercizio del trasporto funebre e attività funebre)
- ART. 4 (Disciplina dell'attività di trasporto funebre)
- ART. 5 (Trasporti funebri a carico del Comune)
- ART. 6 (Altri trasporti funebri)

## CAPO II

### AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

- ART. 7 (Requisiti delle imprese per ottenere [autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a Pagamento)
- ART.8(Revoca dell'autorizzazione e trasporto senza autorizzazione)
- ART. I (Doveri professionali dell'impresa)
- ART. 10 (Modalità di trasporto)
- ART. 11 (Auto-funebre)

## CAPO III

### TARIFFE

- ART. 12 (Tariffe del trasporto funebre a pagamento)
- ART. 13 (Diritti fissi)
- ART. 14 (Responsabilità e assicurazioni)
- ART. 15 (Vigilanza e coordinamento)
- ART. 16 (Controlli igienico-sanitari)
- ART. 17 (sanzioni per violazione di norme di legge e del disciplinare)
- ART. 18 (Rinvio)



# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## AVVISO

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, a far data dal \_\_\_\_\_ è stato liberalizzato il servizio di trasporto funebre a pagamento. Pertanto, il suddetto servizio verrà svolto in regime di concorrenza dalle ditte operanti nel settore, autorizzate dal Comune che risulteranno in possesso dei requisiti di legge.

Il nuovo servizio viene disciplinato dal "Regolamento del servizio di trasporto funebre", approvato con la citata deliberazione consiliare. Il nuovo servizio prevede l'obbligo di richiedere la preventiva "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale, nonché di presentare la "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre", ogni qualvolta l'impresa di onoranze funebri debba espletare il singolo servizio di trasporto.

Il Regolamento e la modulistica suindicati sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ente "[www.comune.campobellodimazara.tp.it](http://www.comune.campobellodimazara.tp.it)." alla sezione "Regolamenti".



All. "A" Modulo "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre"

# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (Provincia di Trapani)

## "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

### Dati del richiedente:

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>                                | in qualità di <b>TITOLARE</b> della ditta individuale omonima;  |
| <input type="checkbox"/>                                | in qualità di <b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b> della società: _____ |
| con sede legale in _____ Via _____ n° _____             |   |
| C.F./P.Iva _____ Iscrizione al n° _____                 |   |
| del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____ |   |
| Recapito telefonico: _____ fax: _____                   |   |
| E mail: _____   |   |

### CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto funebre di cui al Capo II art. 7 del disciplinare comunale;

A tal fine,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000 n.445, il sottoscritto

### DICHIARA

- a) di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/6/1931, n.773 rilasciata da.....n°.....del.....;
- b) di essere iscritto alla Camera di Commercio di.....dal.....per le seguenti tipologie di attività .....
- c) di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti del settore merceologico non alimentare - arredo funebre, articoli funerari, fiori,..... comunicazione ex art. 7 del D.Lgvo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) in data.....;

d) di avere la disponibilità dei locali sede dell'attività principale siti nel Comune di.....in via/piazza

n°.....;

e) che i locali di esercizio dell'attività rispettano le vigenti normative in materia di destinazione d'uso in quanto in possesso del certificato di conformità edilizia e agibilità specifica prot. N°..... del ..... intestata a

f) di avere la piena disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall' A.S. P.;

g) di effettuare il trasporto funebre direttamente e di disporre di n. .... auto funebri in possesso di

certificato/i dell'ASP di .....rilasciato/i in data.....e di

autorimessa/e ubicata/e nel Comune di "....." in via .....n°..... e che i relativi

locali rispettano le vigenti normative in materia di destinazione d'uso in quanto in possesso del certificato di conformità edilizia e agibilità specifica prot. N°..... del..... intestata a ..... e che

tali locali sono regolarmente attrezzati per le operazioni di pulizia e sanificazione degli automezzi;

h) di avere la capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;

i) che la dotazione di personale dipendente è tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;

l) di praticare il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;

m) di operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri contributivi e previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

n) l'assenza a a carico del titolare o legale rappresentante di condanne penali e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di sospensione di cui all'art.10 della L.575165 (antimafia);

o) di essere in possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose;

p) che l'attività viene esercitata nel rispetto del DPR 10/09/1990 n. 285;

q) che responsabile della conduzione dell'attività, e il signor ..... in

qualità di ..... nato a ..... il ..... codice fiscale..... e che sottoscrive la presente per accettazione.

r) di aver preso visione ed accettare integralmente le norme del Disciplinare comunale per il servizio di trasporto funebre;

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del dichiarante .....

Firma del responsabile della conduzione dell'attività .....



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

*[Handwritten signatures of the commissioners]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT. ANTONINO SCIANNA)

*[Handwritten signature of the municipal secretary]*

Affissa all'albo pretorio il.....al n....., vi resterà per giorni 15

IL MESSO COMUNALE

.....

Defissa dall'albo Pretorio il.....senza seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio il .....e che non è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature of the municipal secretary]*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
  - Comma 2 (immediatamente esecutiva)
- della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....